



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GEMELLAGGIO

Approvato con deliberazione n. 103 del 30/12/2021.

*Via P. Giacometti, n. 22
Telefono: 0143 / 772204 – 223 - 202 - Fax: 0143 / 772280
e.mail: commercio@comune.noviligure.al.it e-mail certificata:
protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it*

Art. 1 - Finalità

E' istituita nel Comune di Novi Ligure la Commissione Gemellaggio con le seguenti finalità:

- definire, coordinare e organizzare rapporti di gemellaggio tra l'Amministrazione Comunale ed altri enti territoriali di paesi italiani e stranieri;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al coinvolgimento delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2 - Finanziamento della politica dei gemellaggi

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, a favore delle iniziative collegate al gemellaggio.

La Commissione potrà inoltre coordinare eventuali fonti di finanziamento da terzi, che dovranno comunque essere registrate negli appositi capitoli del bilancio comunale.

La Commissione Gemellaggio è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale e ad essa subordinato senza alcuna autonomia finanziaria.

Art. 3 - Attività

La Commissione Gemellaggio è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività, la Commissione Gemellaggio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza e conoscenza europea tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato volto a favorire l'unità dell'Europa al servizio della pace, della fratellanza e della collaborazione tra i popoli.

Art. 4 - Composizione

La Commissione è composta da

n. 1 Assessore Comunale con delega ai Gemellaggi;

n. 2 Consiglieri Comunali (di maggioranza e di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale).

Un dipendente comunale assolverà la funzione di segretario.

Il Sindaco o l'Assessore delegato convoca la prima riunione della Commissione Gemellaggio.

Le adunanze sono valide in presenza del numero legale (due componenti su tre).

I rappresentanti della Commissione restano in carica per tutta la durata in carica dell'Amministrazione Comunale che li ha designati.

Le funzioni di Presidente della Commissione verranno svolte dall'Assessore delegato al Gemellaggio.

La Commissione può essere convocata in ogni momento dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario della Commissione Gemellaggio viene scelto tra i dipendenti comunali.

Di ogni seduta viene steso un verbale a cura del Segretario che viene successivamente distribuito ai membri dello stesso e messo agli atti.

Art. 5 - Convocazioni

La Commissione Gemellaggio si riunisce, nei locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale, almeno due volte l'anno.

La convocazione della Commissione Gemellaggio dovrà avvenire mediante avviso scritto indicante luogo, data e orario della seduta nonché l'ordine del giorno da trattare. Tale avviso di convocazione dovrà essere:

- comunicato almeno 5 gg. prima del giorno fissato per la Commissione, anche tramite email e trasmesso al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale

Art. 6 - Compiti della Commissione

La Commissione Gemellaggio si adopera per:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio;
- promuovere iniziative volte ad affermare, attraverso gli scambi e la cooperazione, il processo di integrazione europea, la cultura europea ed a sviluppare la cooperazione e la conoscenza tra i popoli;
- promuovere gli scambi tra le istituzioni scolastiche;
- rendere partecipi i cittadini alle iniziative ed alle attività di gemellaggio, attraverso la conoscenza e la comprensione delle realtà delle città gemellate;
- organizzare viaggi di delegazioni dell'arte, dello sport, della cultura e dell'educazione;
- operare per consolidare, migliorare e sviluppare i rapporti fra i cittadini delle città gemellate;
- promuovere la collaborazione e gli scambi tra i cittadini delle città gemellate, anche attraverso la reciproca ospitalità in particolare tra i giovani e gli studenti;
- instaurare e curare relazioni con città amiche ancorché non gemellate;
- favorire una larga e consapevole partecipazione dei cittadini alle varie iniziative, con particolare riguardo alle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc...;
- valutare e proporre la possibilità di costruire nuovi rapporti di gemellaggio con città italiane ed Europee;

- cooperare con i comuni gemellati in tutti i settori e favorire l'affermazione di valori quali la solidarietà, la democrazia e la giustizia sociale. In ordine al conseguimento di tali valori può assumere rilevanza la promozione della reciproca ospitalità delle famiglie e la collaborazione tra enti, scuole, associazioni e privati nell'ambito dei comuni gemellati;

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno potrà invitare agli incontri della Commissione Gemellaggio i rappresentanti di Associazioni locali, nonché le famiglie che ospiteranno i componenti delle delegazioni che saranno in visita presso il Comune di Novi Ligure, al fine di coinvolgere i gruppi interessati e i cittadini nell'organizzazione delle varie manifestazioni e iniziative.

Art. 7 - Ospitalità rappresentanti paesi gemellati

La Commissione elabora ed aggiorna periodicamente un elenco delle famiglie disposte ad ospitare rappresentanti del paese gemellato e valuta le effettive condizioni di ospitalità.

Art. 8 – Disposizioni Finali

Ogni attività programmata dovrà essere condivisa con l'Amministrazione Comunale che manterrà ufficialmente i rapporti con il Comune Gemellato.